



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N 100 DEL 7/3/95

1-La II Commissione ha esaminato nella seduta del 7/3/95 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale: Proposta di legge "Addetti stampa del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale".

2-Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3-La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4-La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

5-La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri.

L'art. 41 della legge <<Norme in materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale>>, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 febbraio 1995, unitamente alle abrogazione della l.r. 9 giugno 1987, n. 14 ha previsto per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta la nomina di "un proprio addetto stampa per la durata del mandato da assumere come collaboratori esterni con il contratto nazionale di lavoro giornalistico".

Per il passato è stato posto in essere un regime ibrido di rapporti contrattuali con quelle figure professionali, di tal chè, almeno per l'addetto stampa del Presidente della Giunta Regionale potrebbe configurarsi l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di servizio.

Allo scopo di definire con chiarezza situazioni ibride che possono sfociare in contenziosi giurisdizionali in danno della Regione e della efficacia e dell'efficienza del servizio da rendere, si propone l'adozione di una deliberazione legislativa con la quale si crei il diritto di una opzione tra mantenimento della collaborazione esterna ovvero l'inquadramento nei ruoli regionali ancorchè nel rispetto delle norme di accesso allo stesso.

IL RELATORE
(Leonardo APRILE)



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

3.12

PROPOSTA DI LEGGE "ADDETTI STAMPA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE".

Art. 1

1. Per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 41 della legge <<Norme in materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale>>, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 febbraio 1995, l'addetto stampa del Presidente della Giunta Regionale e l'addetto stampa del Presidente del Consiglio Regionale di cui alla L.R. 9 giugno 1987, n. 14. in servizio da almeno cinque anni per tali funzioni, a domanda, sono inquadrati nel ruolo regionale nella qualifica dirigenziale.

2. Tale opzione deve essere formulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.